



Comune di Piazza Armerina
Provincia di Enna



www.comune.piazzaarmerina.en.it

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO – ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) VIA GARIBALDI

Art. 1 – Il Comune di Piazza Armerina è stato riconosciuto “CITTA’ D’ARTE” dalla Regione Sicilia per il suo impianto medievale e per il pregevole centro storico barocco e normanno, ed è stata inserita, grazie al forte richiamo turistico per il suo importante patrimonio archeologico, storico, artistico e naturalistico, nei circuiti turistici della Sicilia.

Art. 2 – Per permettere la visita della Città ai turisti e favorire il movimento dei pedoni in sicurezza, viene istituita la zona a traffico limitato (ZTL) riguardante la Via Garibaldi, situata tra la Via Marconi e la Via “Discesa Santo Stefano”.

Art. 3 – La istituita ZTL, ai sensi dell’Art. 3 comma 4 del Codice della Strada, è riservata ai soli pedoni, ai veicoli in servizio di emergenza, ai veicoli utilizzati da disabili con il contrassegno ben visibile e ai veicoli autorizzati muniti di apposito contrassegno.

Art. 4 – Ai residenti, ai proprietari di garage in possesso di auto, ai proprietari di attività commerciale per un solo veicolo, è rilasciata apposita autorizzazione da parte della Polizia Locale per eventuali spostamenti dovuti all’utilizzo del proprio veicolo, fermo restando il divieto assoluto del parcheggio del veicolo nella predetta zona a traffico limitato, con la sola esclusione del mezzo utilizzato dai disabili con contrassegno ben visibile, e sosta breve per carico e scarico durante gli orari della ZTL.

Art. 5 – Il carico e scarico delle merci e dei prodotti per le attività commerciali ivi esistenti viene fissato dalle ore 8:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 17:00.

Art. 6 – Sono esclusi dall’osservanza dell’art. 5, per il carico e scarico, i mezzi che trasportano prodotti sanitari e salva vita.

Art. 7 – Per eventuali carico e scarico di merci deperibili si può derogare dall’osservanza dell’art. 5 se preventivamente autorizzati dal Comando di Polizia Locale.

Art. 8 – Apposita segnaletica, fissata ed esposta all’inizio della ZTL, segnerà l’esclusione di utilizzazioni di biciclette.

In armonia a quanto disposto dall’art. 182 c.d.s., comma 4: *“I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza”*.

Art. 9 – Apposita segnaletica installata indicherà l’inizio e la fine della zona a traffico limitato.

Art. 10 – Gli orari della ZTL saranno suddivisi nelle seguenti fasce: nel periodo che va da giorno 1 ottobre a giorno 7 dicembre e poi da giorno 7 gennaio a giorno 20 marzo la zona a traffico limitato sarà esclusivamente dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e dalle ore 19:00 alle ore 22:00, con esclusione categorica dei giorni di SABATO e DOMENICA dove la Via Garibaldi resterà chiusa dalle ore 11:00 alle ore 00:00.

Da giorno 8 dicembre a giorno 6 gennaio e poi da giorno 21 marzo a giorno 30 settembre la ZTL sarà dalle ore 11:00 alle ore 00:00.

7 gennaio – 20 marzo → dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e dalle ore 19:00 alle ore 22:00 (infrasettimanale) dalle ore 11:00 alle ore 00:00 (sabato e domenica)
21 marzo – 30 settembre → dalle ore 11:00 alle ore 00:00 (tutti i giorni)
1 ottobre – 7 dicembre → dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e dalle ore 19:00 alle ore 22:00 (infrasettimanale) dalle ore 11:00 alle ore 00:00 (sabato e domenica)
8 dicembre – 6 gennaio → dalle ore 11:00 alle ore 00:00 (tutti i giorni)

Art. 11 – Il Comando di Polizia Locale provvederà ad installare una telecamera omologata per garantire il controllo del transito veicolare e della via stessa. Lo stesso fornirà, previa richiesta scritta, l'autorizzazione per il transito ai residenti, ai proprietari di garage, ai disabili o ai loro accompagnatori richiedenti e anche ai proprietari di attività commerciale.

Art. 12 – Al comando di Polizia locale è demandata l'autorizzazione a far rispettare il presente Regolamento e applicare ai trasgressori quanto stabilito dalla Legge.

Art. 13 – Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al “Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con decreto legisl. 10 sett. 1993 n. 360, d.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, decreto legisl. 4 giugno 1997 n. 143, d.m. 28 dic. 1998.

Art. 14 – Gli stalli per il parcheggio presenti nella parte alta della Via Garibaldi vengono così regolamentati:

- n. 2 stalli – per i diversamente abili;
- n. 1 stallo – per essere adibito a carico e scarico merci;
- n. 2 stalli – per parcheggio con strisce blu.